

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 340/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Regolamento (CE) n. 341/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2376/96 recante deroga, per un ulteriore periodo di un anno, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le carote avvolte nella torba prodotte in Svezia e in Finlandia	3
Regolamento (CE) n. 342/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97	4
Regolamento (CE) n. 343/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97	5
Regolamento (CE) n. 344/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	6
Regolamento (CE) n. 345/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98	7
Regolamento (CE) n. 346/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97	8
Regolamento (CE) n. 347/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97	9

Regolamento (CE) n. 348/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2504/97	10
Regolamento (CE) n. 349/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	11
Regolamento (CE) n. 350/98 della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/141/CE:

* Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia	15
--	-----------

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 180 del 9. 7. 1997)	17
* Rettifica del regolamento (CE) n. 2087/97 del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 292 del 25. 10. 1997)	17
* Rettifica alla direttiva 95/56/CE della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU L 286 del 29. 11. 1995)	18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 340/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	48,6
	212	106,4
	624	185,9
	999	113,6
0707 00 05	052	124,3
	999	124,3
0709 10 00	220	167,8
	999	167,8
0709 90 70	052	139,8
	204	152,8
	999	146,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,6
	204	34,9
	212	39,3
	600	52,9
	624	63,4
	999	46,2
	999	46,2
0805 20 10	204	72,6
	999	72,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,8
	204	84,7
	464	82,7
	600	71,5
	624	73,3
	662	47,6
	999	72,8
	999	72,8
0805 30 10	052	78,1
	400	61,7
	600	70,1
	999	70,0
	999	70,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	63,3
	400	87,4
	404	100,9
	720	104,3
	728	81,1
	999	87,4
	999	87,4
0808 20 50	388	96,4
	400	111,6
	528	101,8
	999	103,3
	999	103,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 341/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2376/96 recante deroga, per un ulteriore periodo di un anno, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le carote avvolte nella torba prodotte in Svezia e in Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, recante proroga del periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CE) n. 2376/96 della Commissione, del 13 dicembre 1996, recante deroga, per un ulteriore periodo di un anno, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le carote avvolte nella torba prodotte in Svezia e in Finlandia⁽²⁾, ha permesso per il 1997 la commercializzazione dei suddetti prodotti sui mercati svedese e finlandese, nonché l'esportazione degli stessi nei paesi terzi; che si attendono per il mese di marzo 1998 i risultati degli studi scientifici in corso in merito a questo tipo di presentazione delle carote, quasi del tutto sconosciuta negli altri Stati membri;

considerando che, prima di autorizzare la commercializzazione di carote avvolte nella torba in tutta la Comunità e affinché esse possano continuare ad essere vendute sui

mercati finlandese e svedese, è opportuno prorogare di un anno supplementare, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1998, il periodo transitorio, in attesa dei risultati delle ricerche in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2376/96 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 1998.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 12.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 342/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97 ⁽⁶⁾,
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,94 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 343/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2545/97⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 24,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 344/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/98⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 30,24 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 76.

REGOLAMENTO (CE) N. 345/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1998
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di granturco dalla Grecia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 180/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 346/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2505/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 55,85 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 50 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 347/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1998
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di
granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/

95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2506/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 348/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1998
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di
sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2504/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2504/97 della Commissione ⁽³⁾;
considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;
considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/

95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2504/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 349/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;
considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso determinate destinazioni nell'ambito di gare indette dal Programma alimentare mondiale; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ⁽⁶⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;
considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto

della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	18,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	17,00
1001 90 99 9000	03	6,00	1101 00 15 9150	01	15,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	14,50
1002 00 00 9000	03	25,00	1101 00 15 9180	01	13,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	13,00	1102 10 00 9500	01	47,50
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	04	28,00 ⁽³⁾	1103 11 10 9900	—	—
	03	18,00	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
	02	—	1103 11 90 9800	—	—
1007 00 90 9000	—	—			
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Tanzania, Burundi, Congo Brazzaville, Repubblica democratica del Congo.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 modificato, relativo ad un quantitativo di 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso Tanzania, Burundi, la Repubblica di Congo (Brazzaville) e la Repubblica democratica di Congo, nell'ambito di gare indette del Programma alimentare mondiale.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 350/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 9000	01	73,00	1006 30 65 9900	01	91,00
1006 20 13 9000	01	73,00		04	91,00
1006 20 15 9000	01	73,00	1006 30 67 9100	05	97,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	73,00	1006 30 92 9100	01	91,00
1006 20 94 9000	01	73,00		02	97,00
1006 20 96 9000	01	73,00		03	102,00
1006 20 98 9000	—	—		04	91,00
1006 30 21 9000	01	73,00	1006 30 92 9900	01	91,00
1006 30 23 9000	01	73,00		04	91,00
1006 30 25 9000	01	73,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	91,00
1006 30 42 9000	01	73,00		02	97,00
1006 30 44 9000	01	73,00		03	102,00
1006 30 46 9000	01	73,00		04	91,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	91,00
1006 30 61 9100	01	91,00		04	91,00
	02	97,00		—	—
	03	102,00	1006 30 96 9100	01	91,00
	04	91,00		02	97,00
1006 30 61 9900	01	91,00		03	102,00
	04	91,00		04	91,00
1006 30 63 9100	01	91,00	1006 30 96 9900	01	91,00
	02	97,00		04	91,00
	03	102,00		—	—
	04	91,00	1006 30 98 9100	05	97,00
1006 30 63 9900	01	91,00	1006 30 98 9900	—	—
	04	91,00		—	—
1006 30 65 9100	01	91,00	1006 40 00 9000	—	—
	02	97,00			
	03	102,00			
	04	91,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 Ceuta e Melilla.

(2) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 5 000 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1998

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia

(98/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 28 maggio 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia sarebbero state assertivamente oggetto di pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata dalla Federacciai (l'associazione italiana di produttori di nastri laminati a freddo), per conto di produttori italiani la cui produzione complessiva, stando a quanto affermato, rappresenterebbe la quasi totalità della produzione italiana di nastri laminati a freddo.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente grave pregiudizio,

ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

- (4) Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, attualmente classificabili ai codici NC 7211 23 99, 7211 29 50, 7211 29 90 ed ex 7211 90 90, originari della Russia.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera del 12 settembre 1997 indirizzata alla Commissione, la Federacciai ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia, in considerazione dell'attuale situazione di mercato relativa al prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 211 del 12. 7. 1997, pag. 3.

(7) Le parti interessate sono state informate del fatto che, considerata la situazione, la Commissione intende chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. Nessuno di loro ha sollevato obiezioni.

(8) La Commissione ritiene quindi che il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia debba essere chiuso senza imposizione di misure protettive e che tale chiusura non sarebbe contraria agli interessi della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di alcuni nastri laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Russia

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 180 del 9 luglio 1997)

A pagina 4, articolo 1, punto 5, lettera a), secondo trattino:

anziché: «c) Fatto salvo il paragrafo 1 bis, ...»,

leggi: «c) Fatto salvo il paragrafo 2, ...».

A pagina 4, articolo 1, punto 5, lettera b):

anziché: «1 bis. Se la Commissione constata che ...»,

leggi: «2. Se la Commissione constata che ...»;

anziché: «1 ter. La Commissione ha facoltà di revocare ...»,

leggi: «3. La Commissione ha facoltà di revocare ...»;

anziché: «1 quater. Nei casi di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione ...»,

leggi: «4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione ...».

A pagina 4, articolo 1, punto 5, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 5.»

A pagina 5, articolo 1, punto 9, lettera a)

anziché: «... le imprese interessate presentano degli impegni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 bis ...»,

leggi: «... le imprese interessate presentano degli impegni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ...».

A pagina 6, articolo 1, punto 13, lettera b)

anziché: «... e i termini per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 bis e dell'articolo 8, paragrafo 2.»,

leggi: «... e i termini per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2.».

Retifica del regolamento (CE) n. 2087/97 del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 292 del 25 ottobre 1997)

A pagina 1, articolo 1, punto 2:

anziché: «... 31 agosto 1997 ...»,

leggi: «... 31 agosto 1998 ...».

Rettifica alla direttiva 95/56/CE della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 286 del 29 novembre 1995)

A pagina 28, allegato VI:

— punto 1.1:

anziché: «della categoria M1 e della categoria N1 (¹), la cui massa massima non supera 2 000 kg (²).»;

leggi: «della categoria M1 (¹), e ai veicoli della categoria N1 (¹), la cui massa massima tecnicamente ammissibile non supera 2 000 kg (²).»;

— punto 1.2:

anziché: «della categoria M1 (¹) e della categoria N1 (¹), la cui massa non supera 2 000 kg»;

leggi: «della categoria M1 (¹) e ai veicoli della categoria N1 (¹), la cui massa massima tecnicamente ammissibile non supera 2 000 kg».
